



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il Consiglio nella seduta del 03 marzo 2015, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Cons. Lucio DI NOSSE;

**vista** la propria risoluzione n. 9 del 21/10/2014 rubricata: *“Anno 2015 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d’anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall’art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1”*;

**considerato** che, a seguito della approvazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (conversione del decreto- legge 2 marzo 2012, n.16), con l’abrogazione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza, è stato possibile disporre applicazioni in via non esclusiva di componenti a Commissioni su tutto il territorio nazionale;

**ritenuto**, tuttavia, che lo svolgimento dell’incarico ricoperto in molte Commissioni non appare idoneo ad assicurare l’adeguato svolgimento delle funzioni, atteso il tempo ragionevolmente occorrente allo studio delle pratiche affidate, unitamente a quello per il raggiungimento delle singole sedi sparse nel territorio nazionale, e si rende, pertanto, necessario stabilire un limite alle applicazioni concedibili;

**rilevato**, al riguardo, che al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie, il Consiglio di Presidenza nella risoluzione annuale sui criteri con cui procedere alla composizione delle sezioni ed alla generale organizzazione delle commissioni, da ultimo la n. 9 del 21/10/2014, ha fissato il principio per cui un componente non possa essere applicato a più di due sezioni oltre quella di titolarità;

**ritenuto** che, atteso quanto sopra, sia opportuno estendere il principio anzidetto anche alle applicazioni ad altre Commissioni tributarie stabilendo che un componente non possa essere applicato a più di due oltre quella di titolarità, con l’eccezione di una ulteriore, ed unica, possibile applicazione nel caso in cui essa avvenga in esito ad interpello andato



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

deserto, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente le necessità operative derivanti dalle carenze di organico poste alla base della richiesta di interpello da parte dei Presidenti delle Commissioni;

**considerato**, inoltre, sempre allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, che sia necessario che il nulla osta richiesto al Presidente della Commissione cui appartiene il partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva contenga anche l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni e del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze da parte del richiedente;

### DELIBERA

di approvare la Risoluzione che segue, che sostituisce la Risoluzione n. 9 del 21/10/2014.

### ***RISOLUZIONE N. 05 DEL 03/03/2015***

**Anno 2015 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1.**

### ***Premessa***

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone:

– che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri di massima fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

– che il Presidente di ciascuna sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisca il calendario delle udienze ed all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

L’art. 3 bis, comma 2, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 prevede che i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

Le richiamate disposizioni tendono ad assicurare da un lato modalità di organizzazione delle Commissioni tributarie omogenee su tutto il territorio nazionale, oltre che a garantire, nella composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, l’apporto delle specifiche professionalità e conoscenze dei giudici tributari, tenuto conto delle diverse estrazioni professionali degli stessi; dall’altro, criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e tra i componenti di una stessa sezione in modo da escludere, vuoi per le indicate modalità vuoi per i criteri, che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e/o personalistici.

***Rotazione dei componenti assegnati o applicati alle sezioni:*** A partire dall’anno 2014, nel presupposto che siano state assolte le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni, sono tenuti a spostarsi:

- a) **i componenti**, a partire dal più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più;
- b) **il presidente di sezione**, contemporaneamente, alla rotazione dell’ultimo componente della sezione. L’esclusiva prolungata permanenza nella sezione del Presidente è giustificata dall’esigenza di dare continuità ed impulso di organizzazione all’ufficio, mentre si avrà in ogni caso cura di non assegnare alla nuova altra sezione più di un componente con identica provenienza.
- c) **Il Presidente di Commissione**, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, presiede inderogabilmente la prima sezione e non è soggetto alla rotazione quinquennale.

Si rammenta, inoltre, che non appare opportuno spostare ad altra sezione un componente la cui cessazione dal servizio è prevista nel corso dell’anno di riferimento delle tabelle.

I medesimi criteri e modalità di rotazione e spostamento ad altra sezione dei componenti assegnati dovranno essere utilizzati anche per i componenti applicati da oltre 5 anni alla medesima sezione, in coerenza con il principio stabilito dall’art. 3 bis, comma 2, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005.

Eventuali impedimenti alle rotazioni previste o correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio per la dovuta richiesta di autorizzazione. La comunicazione dovrà



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

essere contenuta nel decreto di inizio anno o, se riferita ad eventi successivi allo stesso, formulata almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'evento; in assenza di autorizzazione, il Presidente della Commissione sarà tenuto a dare seguito alla rotazione prevista.

### *I - Composizione delle Sezioni*

- Le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.
- In via generale, nello stabilire le composizioni delle sezioni, si richiama l'osservanza delle disposizioni contenute nelle risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010, precisando, in particolare, che:

1) I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, ove possibile, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 545/92, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative. Nell'ambito della pianificazione della composizione delle sezioni, al fine di dare piena applicazione alla risoluzione n. 5/97 ed alle successive integrazioni introdotte con le delibere consiliari del 29/10/2002 e 05/12/2006, in tema di istituzione, composizione ed attività dell'Ufficio del Massimario, i Presidenti delle Commissioni Regionali avranno cura di individuare i componenti designati ad intrattenere i rapporti con le Commissioni Provinciali, mentre i Presidenti delle Commissioni Provinciali avranno cura di nominare uno o più Responsabili della raccolta e trasmissione all'Ufficio del Massimario delle sentenze e/o massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni di appartenenza.

L'attività dei Responsabili dovrà essere svolta nei tempi e modalità di cui alle richiamate delibere consiliari, con l'attenzione di indicare sempre l'estensore delle sentenze e, ove possibile, corredarle di una pre-massima utile a facilitare l'attività dell'Ufficio del Massimario.

2) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, preferibilmente, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio, essendo opportuno non assegnare ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.

3) Avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Commissione è costituita da almeno 7 sezioni per le Regionali e almeno 5 sezioni per le Provinciali, possono essere previste due sezioni specializzate all'interno della stessa, assicurando, ovviamente, nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- 4) Laddove nelle Commissioni si verifichi la contemporanea vacanza del Presidente e del Vice Presidente di una Sezione, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento della stessa, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di copertura del posto di Presidente di sezione o del posto di Vice Presidente, pur se nella vacanza dei posti di Giudice.
- 5) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione e, d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti della sezione in ordine numerico successiva a quella in oggetto (es. al posto di Presidente della I sezione sarà designato il Presidente della II sezione, del Vice Presidente della II, il Vice Presidente della III, del giudice della IV il giudice della V). Per l'individuazione del giudice si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno il primo o i primi due giudici della IV sezione) e a tal'uopo, nella composizione delle sezioni, i giudici saranno indicati secondo l'ordine alfabetico. Ogni componente della commissione non potrà essere contemporaneamente applicato a più di due sezioni oltre a quella di appartenenza.
- 5-bis)** nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione presentasse carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltose le applicazioni interne, il Presidente, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002 e n. 3 del 27/3/2007, procederà a chiedere al Consiglio di Presidenza lo svolgimento di un interpello per applicazioni, in via non esclusiva, di componenti da altre Commissioni.
- Il Consiglio, considerato che l'urgenza di assicurare tempi certi e rapidi nell'effettiva assegnazione dei componenti applicati impone una ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento e conclusione della procedura da compiere, provvederà direttamente all'espletamento di un interpello in sede nazionale per la disponibilità alle applicazioni tra i componenti delle altre Commissioni, mediante pubblicazione della delibera e del modello di partecipazione sul proprio sito internet.
- Per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, verrà attuata la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso, a parità di condizioni, al criterio subordinato dell'età anagrafica. In ogni caso verrà data la precedenza ai componenti in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

di applicazione e solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi verranno valutati i componenti provenienti da altre regioni.

L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

- 6) Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.
- 7) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. 11 del 1° luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:
  - a) se alla sezione risulti assegnato il vice Presidente designerà lo stesso quale facente funzioni;
  - b) se alla sezione non risulti assegnato il vice Presidente o se anche lo stesso risulti assente per un periodo superiore al mese e il Presidente della Commissione non ritenga di dover congelare la sezione, adotterà il criterio indicato al n.5, con applicazione di Presidente di altra sezione;
  - c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà applicare il Vice Presidente di altra sezione quale facente funzioni.

La specifica designazione di cui alla lett. a) è necessaria perché, a norma dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante.

Secondo il criterio generale espresso al precedente punto 5), le applicazioni di cui alle lett. b) e c) non potranno essere effettuate relativamente a Presidenti o a vice Presidenti già applicati in più di due altre sezioni.

Al fine poi di garantire l'alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato un Vice Presidente da individuare con il criterio di cui al n.5).

- 8) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs n. 546/92.
- 9) I Presidenti delle Commissioni, con decreto da adottare entro **il 30 di giugno** di ogni anno, indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- 10) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i Presidenti delle Commissioni Tributarie di II grado di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni Tributarie di I grado di Trento e Bolzano.

### *II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno*

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati.

- 1) Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 2 del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.
- 2) Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, specificherà anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.

Poiché nel corso dell'anno si verificano cessazioni e/o sospensioni a vario titolo si raccomanda di effettuare le dovute comunicazioni con tempestività.

In particolare i decessi vanno documentati come ogni altra causa di interruzione dal servizio.

Nei casi di cessazione il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento ed al loro inoltro al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

### *III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti*

All'inizio di ogni anno:

- a) **il Presidente della Commissione**, attenendosi alle disposizioni contenute nella delibera consiliare n. 1628 del 27/07/2011, riguardanti l'obbligo di prevedere un



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

numero di udienze mensili adeguato, di norma, non inferiore a quattro per collegio, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni. Tale periodo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 545/92, è trimestrale; per motivate ragioni organizzative può essere esteso fino massimo al semestre, ma sempre per tutte le sezioni.

- b) **Il Presidente della Commissione**, fermo restando quanto previsto dalle Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, nella fissazione delle udienze mensili avrà cura di applicare il disposto dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, individuando per ciascuna sezione, almeno una udienza per ogni mese nella quale trattare, se presenti, le controversie di valore superiore ad € 51.645,69 e/o nei confronti di società con personalità giuridica e/o inerenti l'applicazione dell'art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
- c) **Il Presidente della Sezione** avrà cura di distribuire dette controversie tra tutti i componenti del Collegio, compresi i Presidenti e i Vice presidenti, tenuto conto della estrazione professionale dei componenti e della particolare competenza scientifica.
- d) **Il Presidente di ciascuna sezione**, previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto il calendario e l'orario delle udienze della sezione.

Sulla base di quanto fissato dal Presidente della Commissione in ordine al periodo di vigenza della composizione dei collegi, uniforme per tutte le sezioni, all'inizio del detto periodo:

- a) **Il Presidente di ciascuna sezione** stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti e prevedendo almeno un collegio settimanale. Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà nel decreto, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, sempre osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente, provvedendo in caso di mancanza di quello titolare con applicazioni da altre sezioni.

Particolari situazioni che non consentono di attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo III, punto a) dovranno essere segnalate dai Presidenti delle Commissioni, con



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, al Consiglio di Presidenza che potrà autorizzare la deroga.

E' compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno, in diverso orario, purché la composizione dei collegi giudicanti sia diversa.

### Composizione dei collegi e sostituzioni:

- a) **Il Presidente di sezione** prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente.
- b) **Il componente del collegio**, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria. Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque, impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.
- c) **Il Presidente della sezione**, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima.
- d) **Il Vice Presidente** sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato ai punti 6 e 7 del precedente paragrafo, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Esempio: (da indicare nel decreto)	Collegio A	Collegio B
	Pres. di Sez. Componenti 1 2	Vice Pres. Sez Componenti 3 4
	Sostituzione 3	Sostituzione 2
(da non indicare nel decreto)	Sostituzione Presidente con il Vice Presidente poi	Sostituzione Vice Presidente con il Pres. di Sez. poi



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

	con il Pres. di altra Sez.	con Vice Pres. altra Sez.
--	----------------------------	---------------------------

Anche la sostituzione, per così dire esterna, è predeterminata, nel senso che se, in ipotesi, il Presidente della II sezione, chiamato a sostituire il Presidente della I, sia impossibilitato, quest'ultimo sarà sostituito dal Presidente della III sezione e così di seguito.

- e) Per rendere effettivo e funzionale l'indicato sistema di sostituzione, i Presidenti di Commissione inviteranno i Presidenti di sezione a concordare i collegi almeno con il Presidente di sezione numericamente successiva (ad es., il Presidente della I sezione con il Presidente della II).
- f) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione. Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.
- g) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta la composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo presiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti.
- h) Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.  
Sempre allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza in tutte le sezioni della Commissione, il Presidente della stessa valuterà la necessità di convocare periodicamente, ma necessariamente almeno una volta l'anno, i Presidenti di Sezione ed i Vice Presidenti, con facoltà di estendere l'invito a tutti i componenti, per discutere di casi di identico o analogo contenuto che hanno ricevuto decisioni diverse da parte delle sezioni o di nuove disposizioni normative al fine di una condivisa valutazione interpretativa; di tali riunioni dovrà redatto verbale e il Consiglio di Presidenza si riserva di acquisirne copia per le finalità di sua competenza.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- i) Vista la risoluzione Consiliare n. 5/2002, che definisce i criteri generali da rispettare per l'applicazione in Commissioni diverse da quelle di appartenenza, la relativa domanda per l'espletamento di un interpello per la disponibilità ad essere applicati in via non esclusiva potrà essere formulata dal Presidente della Commissione interessata con l'indicazione specifica dell'incarico o degli incarichi da ricoprire (giudice-vice presidente di sezione-presidente di sezione) ed esclusivamente in caso di necessità, specificatamente individuata e documentata (es: insufficienza di magistrati tributari in relazione al carico di lavoro della Commissione richiedente, impossibilità documentata di formazione delle sezioni o dei collegi, anche per circostanze straordinarie come nel caso di sospensione dalle funzioni o di assenza per malattia o altra causa");
- j) Prima di procedere alla richiesta di applicazioni da altre Commissioni, il Presidente della Commissione è tenuto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse interne, in particolare, nel provvedere alla copertura dei posti vacanti di Presidente di sezione o di Vice Presidente deve seguire i criteri stabiliti nelle sezioni I e II della presente risoluzione, ricorrendo, progressivamente a tutte le figure interne della Commissione in dette sezioni individuate ( es. nelle sezioni prive di Presidente di sezione sarà il Vice Presidente titolare in sezione che ne assumerà le funzioni e nelle sezioni prive di Vice Presidente si ricorrerà all'utilizzo dei Vice Presidenti delle altre sezioni, ed infine, solamente in caso di mancanza o impossibilità di ricorrere alle predette figure, si ricorrerà ai Presidenti di sezione e Vice Presidenti provenienti da altre Commissioni;
- k) La decorrenza della applicazione ad altra Commissione sarà quella indicata nella delibera che la dispone; ai fini, pertanto, del corretto conteggio della durata della applicazione si avrà cura di inserire la medesima data nel sistema informatico di gestione, sia nella commissione di provenienza che di destinazione.  
Si rammenta che nel caso di applicazione in via esclusiva il compenso fisso continua ad essere corrisposto dalla Commissione di appartenenza, alla quale, pertanto, dovranno essere comunicate a cura della Commissione di applicazione le notizie per eventuali decurtazioni da effettuare su esso;
- l) Tenuto conto che la Risoluzione Consiliare n. 5/2002, integrata dalla Risoluzione n. 3/2007, dispone che: *“Ove l'applicazione sia richiesta dal Presidente di una Commissione provinciale, lo stesso dovrà inviarla per il parere al Presidente della rispettiva Commissione regionale che provvederà, esperito ogni utile accertamento, ad inoltrarla sollecitamente al Consiglio di Presidenza con il parere motivato sulla richiesta di applicazione. La richiesta di applicazione relativamente ad una Commissione provinciale potrà anche essere formulata, previa comunicazione al Presidente della Commissione provinciale interessata, anche dal Presidente della Commissione regionale cui spetta il generale potere di vigilanza su ciascuna Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 545/92”*, i



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Presidenti delle Commissioni Provinciali, ove il perdurare delle carenze di organico comporti la necessità di ottenere proroghe alle applicazioni in atto di componenti provenienti da altre Commissioni, dovranno inoltrare la richiesta al Consiglio di Presidenza corredata del parere espresso dal Presidente della Commissione Regionale di appartenenza.

Le richieste di proroga dovranno essere inoltrate al Consiglio almeno 30 giorni prima della scadenza di quella in atto.

- m) Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie, oltre a quanto stabilito nella precedente sezione I, punto 5, per cui un componente non può essere applicato a più di due sezioni oltre quella di titolarità, si ritiene, sia necessario estendere il principio anzidetto anche alle applicazioni ad altre Commissioni e che, pertanto, un componente non può essere applicato a più di due sedi oltre quella di titolarità, con l'eccezione di una ulteriore, ed unica, possibile applicazione nel caso in cui essa avvenga in esito ad interpello andato deserto, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente le necessità operative derivanti dalle carenze di organico poste alla base della richiesta di interpello. Inoltre, sempre allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, è necessario che il nulla osta, richiesto al Presidente della Commissione cui appartiene il partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva, contenga anche l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni e del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze da parte del richiedente.

### *IV - Assegnazione dei ricorsi*

Per quanto riguarda l'assegnazione e la equa ripartizione dei ricorsi alle sezioni ed ai singoli relatori, si applicano le Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia. Si rammenta che per assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti, come indicato nelle richiamate risoluzioni, occorrerà avere particolare attenzione al loro valore e tipologia, evitando la concentrazione nelle medesime figure o sezioni di tipologie di ricorsi cosiddetti "seriali" (quali a titolo di esempio quelli concernenti le cessate materie del contendere), tranne, ovviamente, i casi di necessaria riunificazione per motivi oggettivi o soggettivi.

Tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del "**Programma per l'assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni**", attualmente in uso, i Presidenti di Commissione provvederanno, ad intervenire nelle varie fasi della procedura



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

informatizzata, attuando le variazioni di assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto dei punti dianzi enunciati.

### ***V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza***

I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il **15 gennaio 2015**, mentre depositeranno entro il **30 giugno 2015** i decreti relativi a una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il **25 gennaio 2015**, o per i decreti di composizione delle sezioni feriali entro il **10 luglio 2015**.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il **01 febbraio 2015**, **15 luglio 2015** per quelli delle sezioni feriali, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni.

I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione entro il **10 febbraio 2015** e per quelli delle sezioni feriali entro il **25 luglio 2015**.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami.

Al fine dell'aggiornamento nel sistema informativo del Consiglio di Presidenza delle variazioni nella composizione delle sezioni, i relativi decreti dovranno essere accompagnati da un prospetto di sintesi nel quale andranno riportati i nominativi ed i dati dei componenti la cui posizione sia variata rispetto all'ultimo decreto presidenziale trasmesso al Consiglio, utilizzando unicamente il modello allegato alla presente risoluzione.

Per completezza di informazione dovranno essere comunicati anche i componenti sospesi, per cariche elettive o motivi disciplinari, o esonerati, per elezione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la specifica della data di decorrenza e di eventuale cessazione.

Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Va da se che dopo il primo termine del 15 gennaio i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente, avendo cura di farlo entro il mese precedente il periodo di riferimento (es. per una cadenza trimestrale il secondo trimestre va depositato entro il 15 marzo, il terzo entro il 15 giugno, ecc.), ed i Presidenti di Commissione sono tenuti ad inviarli al Consiglio di Presidenza.

Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.

### ***VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato***

Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente.

Nel caso di indisponibilità da parte dei Presidenti di Sezione o dei giudici alla designazione di componenti della commissione del patrocinio a spese dello Stato, il Presidente della commissione procederà alla nomina d'ufficio, con il criterio della minore anzianità nella qualifica e, a parità di requisito, della minore anzianità anagrafica.

Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso.

Un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria eserciterà le funzioni di segretario.

Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione – comprensivo dei nominativi degli iscritti agli albi o elenchi di cui al richiamato art. 12 – sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno cui si riferisce. In occasione della trasmissione il Presidente della commissione provvederà anche, per i provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di adottare, a segnalare i nominativi dei componenti che avessero rifiutato di far parte della commissione del



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui fosse risultato necessario provvedere d'ufficio alla composizione della stessa.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

IL VICE PRESIDENTE  
Giuseppe SAVOCA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Savoca', written over the printed name 'Giuseppe SAVOCA'.